

(N. 530-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Commercio con l'estero**

col **Ministro dell'Industria e Commercio**

e col **Ministro dell'Agricoltura e foreste**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 17 LUGLIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 30 settembre 1949

#### Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento)

ONOREVOLI SENATORI. — Le ragioni di principio che spiegano il disegno di legge sottoposto al vostro esame sono quelle già esposte a proposito del disegno di legge n. 529, ed è superfluo, quindi, ripeterle.

1° la concessione della temporanea importazione in esenzione delle farine di cereali per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari è giustificata dalla esistenza in Italia di una attrezzatura industriale vasta e

di gran lunga superiore al bisogno del consumo interno dei suoi prodotti, cioè non corrisponde una sufficiente quantità di materie prime.

Donde la necessità di consentire che queste ultime, destinate alla riesportazione dopo la lavorazione, siano ammesse alla temporanea importazione. Solo così è sperabile che molti nostri pastifici possano riprendere la loro attività e riconquistare parte dei mercati

esteri perduti con nostro beneficio valutario e col risultato di riassorbire una quota di disoccupati.

D'altra parte non sarebbe possibile sottoporre le farine alla importazione *definitiva* perchè esse sarebbero diffalcate dai quantitativi che, in base agli accordi internazionali in vigore, ci sono forniti dall'estero per il consumo della nostra popolazione.

2° Gli articoli 2-3-4 permettono la temporanea importazione di materie prime o di semi lavorati, necessari alle nostre industrie, che non si rinvengono, allo stato, sul mercato interno. Anche qui, come nel precedente disegno di legge, la concessione è prevista senza limiti di tempo, o limitata nel tempo a seconda delle previsioni di sviluppo delle nostre industrie.

3° L'articolo 5 intende promuovere scambi di films per manifestazioni artistico culturali

e perciò permette la temporanea importazione dei medesimi, limitata a tre mesi, quando vi sia assenza di *fine di lucro* ed esista la condizione di reciprocità con lo Stato produttore.

4° Stante la deficienza attuale della nostra industria per lo sviluppo di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori, l'articolo 6 consente che tali lavorazioni siano compiute all'estero con esenzione doganale all'atto della reimportazione purchè questa avvenga entro sei mesi dalla esportazione temporanea.

La concessione avrà termine il 31 dicembre 1949.

Anche questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, merita, a giudizio della Commissione, il vostro voto favorevole.

GAVA, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per

la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari da esportare.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.

## Art. 2.

Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate e prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo della importazione temporanea	Quantità minima ammessa	Termine massimo per la riesportazione
1. - Fibre di sisal; canapa di manilla e indiana (regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13; regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 784).	Per fare spaghi e cordami . . . . .	Kg. 100	1 anno
2. - Pellicole cinematografiche impressionate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714; regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809).	Per ritrarne copie positive o contro-tipi da esportare insieme al negativo o alla copia lavanda; per il doppiaggio in lingue estere; per la sovrapposizione di didascalie; per farne il montaggio, il commento sonoro ed il missaggio; per la riduzione di formato	Kg. 10	2 mesi
3. - Semi di ricino (regio decreto-legge 1° marzo 1938, n. 134; legge 30 novembre 1939, n. 1841).	Per estrarne l'olio . . . . .	Kg. 100	1 anno
4. - Soda caustica (legge 20 gennaio 1941, n. 35; legge 21 giugno 1942, n. 795).	Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole fino al 30 giugno 1949)	Kg. 500	1 anno

## Art. 3.

La concessione della importazione temporanea di valvole, prevista dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è così modificata: « valvole di qualsiasi metallo per completare camere d'aria per ruote di veicoli ».

alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, è estesa alla fabbricazione di altri articoli da tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, lattiere, ecc.), greggi oppure rifiniti.

## Art. 4.

La concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di

## Art. 5.

È consentita, a condizione di reciprocità, la importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione

a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere.

La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri è limitata a tre mesi.

Art. 6.

È consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere

sviluppate, compresi i relativi caricatori e rocchetti di supporto.

Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.